Sintesi della decisione della Commissione dell'11 maggio 2016 che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno (Caso M.7612 — Hutchison 3G UK/Telefónica UK)

[notificata con il numero C(2016) 2796]

(fa fede soltanto la versione inglese)

(2016/C 357/08)

In data 11 maggio 2016 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità con il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ([1]) *e, in particolare, con l'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento. Una versione non riservata della decisione integrale, se del caso sotto forma di una versione provvisoria, è disponibile, nella lingua facente fede del caso, sul sito web della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html*

I. IL PROCEDIMENTO

1. In data 11 settembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione CK Hutchison Holdings Limited («CKHH», attraverso la propria controllata indiretta Hutchison 3G UK Investments Limited («H3GI» o la «parte notificante» ([2])) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Telefónica Europe Plc («O2») mediante acquisto delle sue quote («l'operazione») ([3]). La parte notificante e O2 cono collettivamente chiamate le «parti».

2. Dopo la prima fase dell'indagine, la Commissione ha sollevato seri dubbi sulla compatibilità dell'operazione con il mercato interno e, il 30 ottobre 2015, ha adottato una decisione per avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 4 febbraio 2016, in base alla seconda fase dell'indagine, che ha integrato i risultati della prima fase dell'indagine di mercato, la Commissione ha emesso una comunicazione delle obiezioni. Il 26 febbraio 2016 la parte notificante ha trasmesso le sue osservazioni scritte su tale comunicazione delle obiezioni. Su richiesta della parte notificante, il 7 marzo 2016 si è tenuta un'audizione. Il 2 marzo 2016, il 15 marzo 2016 e il 6 aprile 2016 la parte notificante ha presentato degli impegni. Il 17 marzo 2016 e il 23 marzo 2016 la Commissione ha inviato alle parti notificanti delle lettere nelle quali ha messo in evidenza ulteriori prove presenti nel fascicolo della Commissione a sostegno dei risultati preliminari della comunicazione delle obiezioni. Il 29 marzo 2016 e il 4 aprile 2016 la parte notificante ha trasmesso osservazioni scritte rispettivamente sulle due lettere di esposizione dei fatti del 17 marzo 2016 e del 4 aprile 2016. Il Comitato consultivo ha esaminato il progetto di decisione in data 27 aprile 2016 e ha espresso parere favorevole.

II. LE PARTI E LA CONCENTRAZIONE

3. H3GI è una controllata indiretta al 100 % di CKHH. CKHH è un gruppo multinazionale con sede a Hong Kong ed è quotata in borsa a Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange Limited). CKHH svolge cinque attività principali: porti e servizi connessi, vendita al dettaglio, infrastrutture, energia e telecomunicazioni. La controllata indiretta al 100 % di CKHH, Hutchison 3G UK Limited («Three»), è un operatore di rete mobile («MNO») nel Regno Unito. Three offre servizi di telecomunicazione mobile, quali servizi voce, SMS, MMS, Internet per dispositivi mobili, banda larga per dispositivi mobili, nonché servizi di roaming e terminazione di chiamata.

4. Anche O2 opera nel Regno Unito e offre servizi di telecomunicazione mobile, quali servizi voce, SMS, MMS, Internet per dispositivi mobili, banda larga per dispositivi mobili, nonché servizi di roaming e terminazione di chiamata. O2 appartiene a Telefónica SA («Telefónica»), una holding di un gruppo di aziende che operano reti di comunicazione fisse e mobili.

5. Il 24 marzo 2015, H3GI, Hutchison 3G UK Holdings (CI) Limited (una società madre soggetta al controllo esclusivo di CKHH) e Telefónica SA hanno stipulato un accordo di compravendita ai sensi del quale H3GI acquisisce tutte le azioni di O2. Nel corso del procedimento la parte notificante ha presentato due strutture alternative per questa operazione. Indipendentemente dalla struttura in base alla quale l'operazione sarà attuata, la Commissione ritiene che essa comporti di per sé un'acquisizione del controllo esclusivo da parte di H3GI (e in ultima

([1]) GU L 24, 29.1.2004, pag. 1.

([2]) Salvo indicazione contraria, per semplicità, nel testo in appresso, il termine «parte notificante» verrà usato nel riferirsi tanto a H3GI, quanto a CKHH e alle altre controllate di queste ultime.
Il 9 marzo 2016, H3GI ha modificato la denominazione sociale della sua entità giuridica in CK Telecoms UK Investments Limited («CTUI», che è quindi la destinataria della decisione.

([3]) GU C 310, 19.9.2015, pag. 5.

analisi di CKHH, la quale continuerà a esercitare il controllo esclusivo su Three in conformità con entrambe le strutture dell'operazione) su O2 e costituisca pertanto una concentrazione secondo il significato del termine sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

III. **DIMENSIONE UE**

6. L'operazione ha una dimensione UE secondo il significato del termine stabilito dall'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni.

IV. **RINVIO**

7. Il 4 dicembre 2015, la Commissione ha adottato una decisione che respinge la richiesta di rinvio del Regno Unito. La Commissione ritiene che i criteri per un rinvio sanciti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, siano soddisfatti per quanto riguarda l'operazione. Tuttavia, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la Commissione non ritiene opportuno rinviare l'operazione al CMA per una serie di motivi, tra cui la necessità della Commissione di garantire un approccio coerente e consistente nel valutare le fusioni nel settore delle telecomunicazioni in diversi Stati membri, nonché la sua significativa precedente esperienza nella valutazione di concentrazioni nei mercati europei delle telecomunicazioni mobili.

V. **IL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI MOBILI DEL REGNO UNITO**

8. Il mercato delle telecomunicazioni mobili al dettaglio nel Regno Unito è attualmente ben funzionante e molto competitivo. Il Regno Unito è uno dei paesi più avanzati dell'Unione europea in termini di implementazione della tecnologia 4G e di adozione dei servizi 4G.

9. La convergenza delle comunicazioni mobili e fisse è una tendenza nel settore delle telecomunicazioni volta a eliminare le differenze tra le reti fisse e quelle mobili. Esistono due aspetti relativi alla convergenza, quello riguardante i cambiamenti tecnologici e quello legato alla capacità degli operatori di offrire pacchetti di servizi mobili e fissi. Per quanto riguarda questi ultimi, la Commissione ritiene che l'adozione di pacchetti fissi-mobili nel Regno Unito sia stata molto limitata e che sia improbabile che aumenti in modo significativo nel prossimo futuro.

10. Ci sono quattro operatori di reti mobili nel Regno Unito. Oltre alle parti, vi sono EE [1] e Vodafone. Tutti gli operatori di reti mobili nel Regno Unito hanno implementato le loro reti con un altro operatore di rete mobile. Gli accordi di condivisione delle reti in essere sono CTIL/Beacon tra O2 e Vodafone, da un lato, e MBNL tra Three e BT/EE, dall'altro. Questi accordi hanno contribuito alla competitività del mercato.

11. Il mercato del Regno Unito è caratterizzato altresì da un gran numero di operatori di telefonia mobile che non possiedono una rete. Si tratta di reti mobili virtuali e rivenditori con marchio, collettivamente denominati non-operatori di reti mobili.

12. Gli operatori di reti mobili e i non-operatori di reti mobili vendono contratti di telefonia mobile a clienti finali direttamente attraverso i propri punti vendita al dettaglio, online o tramite attività di telemarketing. Vendono altresì contratti di telefonia mobile indirettamente attraverso rivenditori indipendenti (come ad esempio Dixons), i cui rivenditori al dettaglio vendono abbonamenti di telefonia mobile attraverso i propri punti vendita al dettaglio, online e attraverso televendite. Nell'ambito dei dettaglianti indipendenti, si può operare una distinzione tra i rivenditori al dettaglio specializzati indipendenti, da un lato, e i rivenditori al dettaglio generici e i rivenditori al dettaglio di prodotti elettrici specializzati, dall'altro.

VI. **MERCATI RILEVANTI**

13. La Commissione ha sollevato obiezioni in relazione agli effetti dell'operazione per quanto riguarda la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio e servizi all'ingrosso di accesso e raccolta delle chiamate nell'ambito delle reti pubbliche di telefonia mobile. Pertanto, il relativo mercato geografico e del prodotto per questi servizi è definito come specificato qui di seguito.

a. **Mercato dei servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio**

14. La Commissione ritiene che, in linea con la sua prassi decisionale, i servizi di telecomunicazione mobile rappresentino un mercato distinto da quello dei servizi di telecomunicazione su rete fissa. Inoltre, la Commissione ritiene che i servizi di telefonia mobile e i servizi «OTT» (over-the-top) non siano sostituibili, dato che per accedere ai servizi di messaggistica istantanea e voce OTT è richiesta perlomeno una connessione dati mobile. Data la penetrazione molto limitata delle offerte «multiple-play» con un componente mobile nel Regno Unito, ai fini del presente caso non è necessario definire un mercato del prodotto distinto per offerte multiple-play che comprendono un componente mobile.

[1] Dato che BT ha chiuso l'acquisizione di EE, ai fini della valutazione dell'operazione, dopo l'approvazione incondizionata della concentrazione da parte della Competition and Markets Authority (CMA), l'autorità nazionale garante della concorrenza del Regno Unito, la Commissione ritiene che BT e EE siano una singola entità.

15. Per quanto riguarda il mercato per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile ai clienti finali, in linea con la precedente prassi decisionale, la Commissione conclude che non si dovrebbero identificare mercati separati per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio in base a: tipo di tecnologia (2G, 3G e 4G); tipo di servizio (voce, SMS/MMS e dati); tipo di contratto (pre-pagato e abbonamento); e tipo di cliente finale (imprese e privati). I servizi pre-pagati e in abbonamento, così come i servizi rivolti alle imprese e ai clienti privati, sono valutati come segmenti separati.

16. Inoltre, nel caso di specie, la Commissione ha esaminato la possibile distinzione tra i servizi di telefonia mobile venduti nell'ambito dei contratti che includono l'acquisto di un dispositivo mobile («contratti per dispositivi mobili») e abbonamenti di telefonia mobile puri («contratti solo SIM»), nonché una possibile distinzione per canale di distribuzione (diretto o indiretto). Queste distinzioni sembrano essere particolarmente rilevanti nel Regno Unito, tuttavia, la Commissione ritiene che la definizione di mercati separati relativamente a queste linee non sia necessaria in quanto queste distinzioni individuano piuttosto segmenti diversi all'interno dello stesso mercato.

17. In linea con le precedenti decisioni della Commissione e con il parere espresso dalla parte notificante, la Commissione conclude che il mercato geografico rilevante per la valutazione di questo caso ha portata nazionale e corrisponde al territorio del Regno Unito.

b. **Mercato all'ingrosso di servizi di accesso e raccolta delle chiamate nell'ambito di reti pubbliche di telefonia mobile**

18. Conformemente a casi precedenti, la Commissione conclude che il rilevante mercato del prodotto per la valutazione del caso di specie è il mercato all'ingrosso dei servizi di accesso e raccolta di tutte le chiamate nell'ambito delle reti pubbliche di telefonia mobile. La Commissione conclude che la portata geografica del mercato è il territorio del Regno Unito.

VII. **VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA**

a. **Mercato dei servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio**

i) *Effetti non coordinati orizzontali derivanti dall'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali*

19. L'operazione unirebbe le attività di O2 e Three, rispettivamente il primo e il quarto operatore in termini di numero di abbonati (il secondo e il quarto in termini di entrate) nel mercato al dettaglio per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile nel Regno Unito, creando così un leader di mercato per numero di abbonati ed entrate e aumentando in modo significativo il livello di concentrazione del mercato.

20. Three è l'ultimo operatore di rete a essere entrato nel mercato e ha contribuito significativamente alla concorrenza sin dal suo ingresso, ad esempio modificando la tendenza del settore di limitare gli aumenti dei prezzi dei dati e l'utilizzo degli stessi. Il suo recente e attuale comportamento sul mercato mostra che è l'operatore più aggressivo e innovativo. Offre infatti i prezzi più competitivi nel canale diretto, e il servizio 4G senza alcun costo aggiuntivo, costringendo il settore ad abbandonare le strategie di vendita del 4G con sovrapprezzo. Inoltre ha offerto proposte di successo come il roaming internazionale gratuito ed è stato il primo operatore a lanciare un servizio voice over LTE («VoLTE»). Pur essendo entrata tardi nel mercato, Three è riuscita a sviluppare una rete eccellente come dimostrano indagini indipendenti, test di rete effettuati da imprese indipendenti che valutano le prestazioni delle reti, nonché dati forniti dal regolatore nazionale Ofcom. In particolare, la sua rete è stata valutata come la più affidabile delle reti presenti nel Regno Unito.

21. Qualora l'operazione non si realizzasse, è probabile che Three continui a competere tenacemente. Sulla base delle prove contenute nel suo fascicolo, la Commissione ritiene improbabile che la capacità di Three di competere diminuisca in modo sostanziale nei prossimi due o tre anni. In particolare, come spiegato nell'Allegato C (del quale si allega una sintesi) è improbabile che si trovi ad affrontare [vincoli di capacità]. Inoltre, Three è un'azienda finanziariamente solida […]. […] analisi esterne lasciano prevedere un'attività in espansione dinamica.

22. Pertanto, prima dell'operazione Three costituisce una forza concorrenziale importante ai sensi del paragrafo 37 degli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali o comunque esercita un importante vincolo concorrenziale sul mercato in questione ed è probabile che continui a esercitare tale vincolo qualora l'operazione non venga realizzata.

23. O2 ha il marchio più forte nel mercato e negli ultimi sette anni ha raggiunto costantemente i più alti punteggi di soddisfazione dei clienti. Il suo successo è dovuto alle sue proposte incentrate sui clienti, come la sua trasparente e flessibile tariffa «Refresh», il suo ben noto programma di fidelizzazione, i suoi esperti tecnologici orientati ai clienti e il suo eccellente servizio clienti. Ha inoltre lanciato ben noti non-operatori di reti mobili quali giffgaff e possiede il 50 % di Tesco Mobile. La sua popolarità presso i clienti e la sua immagine di marca (brand image) rappresentano un notevole asset che esercita una pressione significativa sugli altri concorrenti. Come spiegato nell'Allegato C (del quale si allega una sintesi), la Commissione ritiene che la capacità di O2 di competere […]. Inoltre presenta una situazione finanziaria sana e conserva quindi la capacità di investire e crescere.

24. La Commissione ritiene pertanto che prima dell'operazione O2 eserciti un importante vincolo concorrenziale e che è probabile che continui a esercitare tale vincolo qualora l'operazione non venga realizzata.

25. La Commissione rileva inoltre che Three e O2 sono gli unici operatori di telefonia mobile nel Regno Unito le cui quote di mercato sono state in costante crescita negli ultimi anni e che si trovano a competere a stretto contatto tra di loro e gli altri operatori di reti mobili.

26. L'operazione eliminerebbe i vincoli concorrenziali che Three e O2 esercitano l'una sull'altra e sugli altri operatori di reti mobili, il che porterebbe a una concorrenza significativamente indebolita sul mercato al dettaglio. In particolare, sulla base dell'insieme delle prove presenti nel fascicolo della Commissione, appare probabile che l'entità risultante dalla concentrazione attuerebbe una concorrenza meno aggressiva e aumenterebbe i prezzi. Diventerebbe il più grande operatore di rete mobile con uno scarso, se non del tutto assente, interesse ad agire in modo aggressivo sui prezzi. La Commissione ritiene probabile che, in considerazione delle loro strategie e del loro posizionamento storico e attuali, EE e Vodafone potrebbero essere inclini a seguire gli aumenti dei prezzi attuati dall'entità risultante dalla concentrazione.

27. Inoltre, come illustrato nella sezione VII.a.ii della presente sintesi, la Commissione constata che l'operazione rischia di avere un impatto negativo sulla capacità di competere dei restanti operatori di reti mobili, il che, a sua volta, rischia di ridurre la capacità di quegli operatori di competere in termini di prezzo e di altri parametri (innovazione, qualità della rete). In effetti, l'operazione destabilizzerà gli accordi di condivisione delle reti attualmente in essere e ben funzionanti nel mercato della telefonia mobile nel Regno Unito.

28. Data la loro limitata capacità di competere, in particolare sui dati, e di innovare, a causa della loro dipendenza dagli operatori di reti mobili, la Commissione ritiene che i non-operatori di reti mobili non saranno in grado di controbilanciare la perdita di pressione competitiva derivante dall'operazione in esame. I rivenditori al dettaglio specializzati indipendenti (Dixons), sebbene riescano in genere a migliorare le offerte degli operatori di reti mobili, non avranno la capacità di compensare la perdita di concorrenza tra gli operatori di reti mobili.

29. La Commissione ha altresì avviato un'approfondita valutazione quantitativa dei probabili effetti sui prezzi derivanti dall'eliminazione della concorrenza nel mercato al dettaglio. Tale valutazione quantitativa viene effettuata in modo dettagliato nell'Allegato A della decisione ([1]). In assenza del danno derivante dalla condivisione delle reti, la Commissione ritiene che le parti avrebbero notevoli interessi ad aumentare i prezzi dopo l'operazione. […].

30. La Commissione ritiene che la sua analisi quantitativa sostenga le conclusioni raggiunte dall'indagine qualitativa del mercato. Secondo la Commissione, l'operazione rischia di generare un considerevole stimolo ad aumentare i prezzi nel mercato della telefonia mobile nel Regno Unito. Inoltre, la Commissione osserva che […] clienti di Three e O2 rischiano di dover affrontare aumenti dei prezzi che sono significativamente superiori alla media.

ii) *Effetti non coordinati orizzontali derivanti dalla condivisione delle reti*

31. Come accennato in precedenza, i quattro operatori di rete hanno stipulato due accordi di condivisione delle reti: Vodafone e O2 hanno stipulato gli accordi CTIL/Beacon, mentre Three e BT/EE gli accordi MBNL. Attualmente, i partner di ciascun accordo di condivisione delle reti hanno l'interesse di sviluppare congiuntamente gli elementi comuni delle loro reti, al fine di realizzare una rete migliore rispetto agli altri operatori di reti mobili e, in particolare, rispetto agli operatori di reti mobili coinvolti in altri accordi di condivisione delle reti.

32. Dopo l'operazione, questa sana dinamica competitiva andrebbe persa. L'entità risultante dalla concentrazione farebbe parte di entrambi gli accordi di condivisione delle reti e né Vodafone né BT/EE avrebbero più un partner di condivisione delle reti pienamente impegnato nell'ambito, rispettivamente, degli accordi CTIL/Beacon e MBNL.

33. Più in dettaglio, la Commissione ritiene che l'attuazione dei piani di consolidamento delle reti, come presentati alla Commissione dalla parte notificante, data la riduzione del numero di operatori di reti mobili concorrenti, danneggerebbe gravemente la competitività di uno o di entrambi i partner delle parti nell'ambito degli accordi di condivisione delle reti.

34. Nello specifico, la parte notificante ha presentato due piani di consolidamento delle reti, il «piano preferito» e il «piano alternativo».

35. Il piano preferito rischia di ostacolare significativamente la capacità di BT/EE di competere nei mercati delle telecomunicazioni mobili nel Regno Unito.

36. Il piano alternativo rischia di ostacolare significativamente la capacità di BT/EE e di Vodafone di competere nei mercati delle telecomunicazioni mobili nel Regno Unito. Quest'ultimo danneggerebbe inoltre, in misura minore, la competitività di BT/EE.

([1]) La valutazione quantitativa effettuata dalla Commissione si basa anche su dati raccolti nell'ambito di un'indagine realizzata tra i clienti («indagine»). Il questionario e la metodologia utilizzati nell'ambito di tale indagine sono contenuti rispettivamente nell'Allegato D ed E della decisione.

37. Inoltre, la Commissione osserva che nessuno di questi piani prevede un impegno da parte dell'entità risultante dalla concentrazione a realizzare il consolidamento delle reti così come presentato alla Commissione. Prendendo in considerazione altri possibili scenari di integrazione, la Commissione conclude che anche in tutti gli altri scenari esaminati dalla stessa l'operazione rischia di danneggiare la competitività di uno o entrambi i partner delle parti negli accordi di condivisione delle reti.

38. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'operazione rischi di ridurre la pressione concorrenziale esercitata da uno o da entrambi gli altri operatori di reti mobili che sono partner delle parti negli accordi di condivisione delle reti.

39. Inoltre, la situazione di condivisione delle reti derivante dall'operazione nell'ambito del piano alternativo rischia di portare a minori investimenti a livello di settore a favore delle infrastrutture di rete, riducendo il livello di concorrenza effettiva, che sarebbe invece prevalsa in assenza dell'operazione.

40. La riduzione della pressione concorrenziale e i minori investimenti a livello di settore a favore delle infrastrutture di rete rischiano di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva in un mercato oligopolistico che presenta un numero limitato di attori ed elevate barriere di ingresso, anche per questo motivo.

iii) *Fattori compensativi*

41. La Commissione ritiene, sulla base della sua indagine del mercato, che non ci sia alcun potere di contrasto degli acquirenti o alcun ingresso in grado di compensare i possibili effetti anticoncorrenziali dell'operazione.

iv) *Conclusioni*

42. Dal momento che gli effetti non coordinati orizzontali sopra descritti non possono essere compensati da efficienze (cfr. sezione VII.c della presente sintesi), sulla base di quanto sopra, la Commissione conclude che l'operazione rischia di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva nel mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni mobili nel Regno Unito.

b. **Mercato all'ingrosso di servizi di accesso e raccolta delle chiamate nell'ambito di reti pubbliche di telefonia mobile**

i) *Effetti non coordinati orizzontali derivanti dall'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali*

43. Oltre al mercato al dettaglio, le parti operano anche nel mercato all'ingrosso per i servizi di accesso alla rete e raccolta delle chiamate. Su questo mercato, gli operatori di reti mobili forniscono servizi di hosting ai non-operatori di reti mobili, i quali, a loro volta, offrono servizi al dettaglio agli abbonati.

44. Attualmente tutti e quattro gli operatori di reti mobili offrono accesso all'ingrosso a non-operatori di reti mobili. Attualmente il più grande operatore che offre tali servizi all'ingrosso è EE, seguita da vicino da O2. Tanto EE quanto O2 possiedono quote di mercato in stabile crescita. Vodafone è il terzo fornitore di servizi di hosting e la sua quota di mercato è in calo negli ultimi tre anni. Three è il più piccolo fornitore di servizi di accesso all'ingrosso.

45. Nonostante la quota di mercato di Three sia storicamente piuttosto bassa, la Commissione ritiene, sulla base della sua indagine del mercato, che l'azienda costituisca un'importante forza concorrenziale nel mercato all'ingrosso. La Commissione ha condotto un'analisi della quota di clienti recentemente contesi in base al valore previsto. Secondo tali dati, la quota di Three è pari al [10-20] %. Inoltre, la Commissione ha rilevato che Three ha migliorato in modo significativo la propria posizione nell'ambito del mercato all'ingrosso. Three ha partecipato a una serie di processi concorrenziali, ivi incluso per i non-operatori di reti mobili di dimensioni maggiori, e ha stipulato contratti con non-operatori di reti mobili che presentano un potenziale di crescita, aspetto questo che permetterà all'azienda di crescere ulteriormente in futuro in assenza dell'operazione. Inoltre, la presenza di Three alle trattative all'ingrosso ha un impatto concorrenziale, anche in situazioni nelle quali Three non ha successo. La Commissione ritiene che, sulla base della sua indagine del mercato, Three offra tariffe all'ingrosso competitive per nuove tecnologie, come il 4G. Sulla base della sua indagine del mercato, la Commissione ritiene inoltre che Three abbia investito in termini di rete propria e risorse proprie, in modo da essere in grado di competere più efficacemente in questo mercato. Infine, sulla base dell'indagine del mercato svolta, la Commissione ritiene che tanto Three quanto gli altri operatori del mercato (inclusi i concorrenti operatori di reti mobili e i clienti all'ingrosso non-operatori di reti mobili) considerino Three come un concorrente importante.

46. Su questa base, la Commissione ritiene che Three costituisca una importante forza concorrenziale ai sensi del paragrafo 37 degli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali. In assenza dell'operazione, Three continuerebbe a crescere nel mercato all'ingrosso e a esercitare un importante vincolo concorrenziale su O2 e sugli altri operatori di reti mobili.

47. Sulla base della sua indagine del mercato, in relazione a O2, la Commissione ritiene che quest'ultima eserciti un importante vincolo concorrenziale su Three e sugli altri operatori di reti mobili prima dell'operazione e che la situazione continuerebbe a rimanere tale in assenza dell'operazione.

48. Dopo l'operazione, la Commissione ritiene che la riduzione del numero di fornitori di servizi di hosting all'ingrosso ridurrebbe la competitività dei non-operatori di reti mobili. Inoltre, l'entità risultante dalla concentrazione potrebbe avere minor interesse nell'ospitare i non-operatori di reti mobili a condizioni commercialmente interessanti rispetto a Three e O2, qualora la concentrazione non si realizzasse. Infine, è improbabile che la riduzione della concorrenza sul mercato all'ingrosso possa essere compensata dai restanti concorrenti sul mercato, ovvero BT/EE e Vodafone.

ii) *Fattori compensativi*

49. La Commissione ritiene che, sulla base della sua indagine del mercato, che non ci sia alcun potere di contrasto degli acquirenti o alcun ingresso tali da compensare i possibili effetti anticoncorrenziali dell'operazione.

iii) *Conclusioni*

50. Dal momento che gli effetti non coordinati orizzontali sopra descritti non possono essere compensati da efficienze (cfr. sezione VII.c della presente sintesi), sulla base di quanto sopra, la Commissione conclude che l'operazione rischia di ostacolare significativamente la concorrenza effettiva nell'ambito dei servizi all'ingrosso di accesso e raccolta delle chiamate sulle reti pubbliche di telefonia mobile nel Regno Unito.

c. **Miglioramenti dell'efficienza**

51. Secondo la parte notificante l'operazione porterà a significative efficienze di rete e di scala. I miglioramenti dell'efficienza a livello di rete si verificherebbero come conseguenza del fatto che il consolidamento della rete di accesso via radio (radio access network – RAN) porterebbe a una maggiore densità dei siti, a un maggiore uso dello spettro (sfruttando lo spettro combinato su una rete più densa) e a un uso più efficiente dello spettro (in particolare attraverso la «carrier aggregation»). Questi vantaggi tecnici porterebbero a un aumento della capacità della rete, della qualità della rete e della velocità rispetto a quanto potrebbero fare Three e O2 insieme in assenza dell'operazione. Porterebbero anche a costi di rete inferiori. Questi effetti porterebbero vantaggi per i consumatori dato che: i) l'entità risultante dalla concentrazione procederebbe a […]; ii) le riduzioni dei costi di rete incrementali sarebbero trasferite ai consumatori dall'entità risultante dalla concentrazione a prezzi inferiori; e iii) l'entità risultante dalla concentrazione eserciterebbe una maggiore pressione concorrenziale su Vodafone ed EE che porterebbe a una riduzione dei prezzi di questi rivali. Sebbene questi miglioramenti dell'efficienza della rete ai sensi del «piano alternativo» di Three non potrebbero materializzarsi prima del […], la parte notificante sostiene che essi dovrebbero essere considerati ciononostante soddisfare il criterio della tempestività della Commissione in quanto non soggetti a incertezza. Inoltre, le economie di scala e i risparmi sui costi fissi comportati dall'operazione faciliterebbero la capacità dell'entità risultante dalla concentrazione di effettuare investimenti futuri, in particolare nello spettro.

52. Per quanto riguarda i miglioramenti dell'efficienza di rete, la Commissione ritiene che questi continuino a presentare una rilevante incertezza in relazione alle tempistiche e al grado di integrazione di rete, nonché agli investimenti e, quindi, il raggiungimento dei miglioramenti dell'efficienza pare incerto. Inoltre, il fatto che i miglioramenti dell'efficienza della rete non si materializzeranno presumibilmente prima del […] dà luogo a una notevole incertezza rispetto alla situazione in cui tali miglioramenti dell'efficienza si materializzassero prima. Pertanto, anche qualora i miglioramenti dell'efficienza di rete asseriti dalla parte notificante risultassero soddisfare i tre criteri degli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali (cosa che non si verifica, come spiegato nei paragrafi in appresso), la Commissione ritiene che la rilevanza di miglioramenti dell'efficienza sia limitata.

53. Per quanto riguarda i vantaggi tecnici derivanti dal consolidamento delle due reti, la Commissione osserva che sembra plausibile che l'operazione consentirà di distribuire lo spettro comune su una rete più fitta rispetto a uno scenario indipendente. Tuttavia, non è stato possibile verificarne a sufficienza la portata sulla base delle informazioni fornite dalla parte notificante. Le parti avrebbero anche realistiche alternative per espandere la capacità su base indipendente. Inoltre, la Commissione ritiene che i vantaggi in termini di qualità derivanti da velocità di download più elevate siano limitati. Di conseguenza, la Commissione conclude che i vantaggi tecnici asseriti, nonché gli associati vantaggi in termini di costi e di qualità non soddisfano i criteri di verificabilità e nesso specifico con la concentrazione.

54. La Commissione ritiene inoltre che vi sia una dualità nelle argomentazioni della parte notificante in base alle quali i) l'entità risultante dalla concentrazione procederebbe a […]. Secondo la Commissione, entrambe le linee di ragionamento costituiscono aspetti concettualmente diversi di un unico stesso effetto.

55. [La Commissione non può verificare le argomentazioni della parte notificante in merito a questa questione.]

56. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione non esclude che l'operazione possa in una certa misura ridurre i costi di rete incrementali dell'entità risultante dalla concentrazione rispetto a quelli delle parti in assenza dell'operazione. Tuttavia, la Commissione ritiene che le asserzioni della parte notificante relative a costi di rete incrementali ridotti o pari a zero non superino le verifiche legate al nesso specifico con la concentrazione e alla verificabilità. La Commissione respinge l'affermazione secondo la quale l'entità risultante dalla concentrazione presenterebbe costi di rete incrementali pari a zero e non è in grado di verificare il livello dei costi di rete incrementali per l'entità risultante dalla concentrazione proposta dalla parte notificante a causa delle gravi limitazioni nella modellazione utilizzata e della mancanza dei dati necessari forniti dalla parte notificante. Inoltre, anche qualora l'affermazione secondo la quale l'entità risultante dalla concentrazione avrebbe costi incrementali pari a zero fosse verificabile e avesse un nesso specifico con la concentrazione, il trasferimento di tali riduzioni ai consumatori non sarebbe sufficiente a compensare l'interesse ad aumentare i prezzi e l'operazione rischierebbe comunque di portare a significativi aumenti dei prezzi.

57. La Commissione ritiene inoltre che i miglioramenti dell'efficienza asseriti dalla parte notificante in relazione all'aumento della pressione concorrenziale su EE e Vodafone attraverso una qualità più elevata non soddisfino i tre criteri di verificabilità, nesso specifico con la concentrazione e vantaggi per i consumatori, in quanto tali miglioramenti dell'efficienza sono in gran parte basati su ipotesi e su argomentazioni già respinte dalla Commissione.

58. Infine, per quanto riguarda l'affermazione della parte notificante secondo la quale le economie di scala e i risparmi sui costi fissi faciliterebbero la capacità dell'entità risultante dalla concentrazione di effettuare investimenti futuri e acquisire un maggiore spettro, la Commissione ritiene che i miglioramenti dell'efficienza ottenuti attraverso risparmi sui costi fissi, anche se sono verificabili e presentano un nesso specifico con la concentrazione, non porterebbero a vantaggi per i consumatori. Inoltre, la Commissione ritiene che il presunto aumento della capacità di acquisire spettro risultante dall'operazione non sia verificabile e, in ogni caso, la parte notificante non è riuscita a dimostrare come tale efficienza porterebbe a vantaggi per i consumatori.

VIII. **IMPEGNI**

a. **Procedura e tempistica**

59. Al fine di affrontare le preoccupazioni in materia di concorrenza individuate nella comunicazione delle obiezioni, la parte notificante ha presentato tre serie di impegni: la parte notificante ha presentato la prima serie di impegni il 2 marzo 2016 («prima serie di impegni»). Il 15 marzo 2016, la parte notificante ha presentato gli impegni rivisti («seconda serie di impegni»). La Commissione ha lanciato un'indagine di mercato dei secondi impegni il 18 marzo 2016 («indagine di mercato»), indirizzata a 1) attuali e futuri potenziali fornitori di servizi di telecomunicazione mobile nel Regno Unito, fornitori di servizi di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni mobili, nonché alle associazioni di MVNO Europe e iMVNOx; e 2) le autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni, tra cui Ofcom. Inoltre, le autorità nazionali garanti della concorrenza della Germania, dei Paesi Bassi e del Regno Unito hanno fornito il loro parere sulla seconda serie di impegni. In seguito all'indagine di mercato, la parte notificante ha presentato un'ulteriore serie rivista di impegni in data 6 aprile 2016 («terza serie di impegni»).

b. **Descrizione della seconda serie di impegni**

60. La seconda serie di impegni comprendeva le seguenti componenti: 1) l'impegno a favore di un nuovo operatore entrante; 2) l'impegno Tesco Mobile; 3) l'impegno di condivisione della rete; e 4) l'impegno per il mercato all'ingrosso.

i) *Impegno Tesco Mobile*

61. In conformità con l'impegno Tesco mobile Three si impegna, in primo luogo, a cedere la sua partecipazione del 50 % in Tesco Mobile.

62. In secondo luogo, Three si impegna a offrire a Tesco Mobile un accordo di accesso all'ingrosso basato sulla capacità per un periodo di […] anni. Three renderebbe disponibile fino al […] della capacità di rete in cambio di un canone annuo fisso da concordare tra Three e Tesco Mobile. Three renderebbe disponibile tale capacità a condizione che Tesco Mobile abbia una propria rete principale. Fino a quando Tesco non avrà una propria rete principale, Three si impegna a continuare a portare avanti gli accordi di accesso all'ingrosso attualmente in vigore tra O2 UK e Tesco Mobile.

ii) *Impegno a favore di un nuovo operatore entrante*

63. In conformità con l'impegno a favore di un nuovo operatore entrante, Three si impegna, in primo luogo, a cedere una partecipazione perpetua frazionale nella rete, pari a un massimo del […] della capacità («quota di capacità») nella rete a uno o due dei nuovi operatori entranti. La quantità minima della capacità che dovrà essere utilizzata dal/i nuovo/i operatore/i entrante/i varia nel tempo. Tale nuovo operatore entrante non è autorizzato a rivendere la capacità.

64. Il nuovo operatore entrante o i nuovi operatori entranti pagheranno un prezzo fisso concordato a Three come corrispettivo per la partecipazione nella rete che li autorizza a utilizzare la quota di capacità. Inoltre, il nuovo operatore entrante o i nuovi operatori entranti pagheranno, su base annua, una quota corrispondente alla percentuale della loro partecipazione dei costi operativi correnti, nonché dei costi di miglioramento e salvaguardia del capitale correnti sostenuti da Three per la rete, più un ritorno sul capitale.

65. Il nuovo operatore entrante o i nuovi operatori entranti godranno di un accesso non discriminatorio a tutti gli elementi della rete e a tutti i servizi, le tecnologie e le caratteristiche radio correnti e futuri distribuiti nella rete. Tali nuovi operatori entranti dovranno fornire una loro rete principale e

66. saranno aggiornati e consultati in merito ai piani per la tabella di marcia relativa alla rete e alla tecnologia di Three. Three manterrà il controllo esclusivo su tutte le decisioni relative al funzionamento della rete e agli investimenti nella rete. Three discuterà in buona fede le richieste avanzate dai nuovi operatori entranti in relazione a investimenti a favore della rete che non rientrano nella tabella di marcia della rete stessa. Qualora non venga raggiunto alcun accordo su tali investimenti, questi ultimi saranno attuati interamente a spese del nuovo operatore entrante o dei nuovi operatori entranti (qualora l'investimento possa essere tecnicamente separato sulla rete a uso esclusivo di tali nuovi operatori entranti) oppure con un contributo finanziario da parte di Three soggetto a massimale (in cambio del pieno diritto da parte di Three di utilizzare tale investimento).

67. La partecipazione non è trasferibile per un periodo di […] anni. Trascorso tale periodo, potrà essere trasferita, nel rispetto del diritto di prelazione di Three.

68. Il nuovo operatore entrante può chiedere che la partecipazione gli venga fornita utilizzando una definizione della priorità dell'interfaccia aerea come 4G MOCN o una funzionalità equivalente.

69. In secondo luogo, Three si impegna a offrire un'opzione al nuovo operatore entrante o ai nuovi operatori entranti per l'utilizzo esclusivo della capacità offerta per uno spettro complessivo pari a […] MHz in diverse bande dello spettro attualmente di proprietà di O2 UK («opzione di utilizzo dello spettro target»). L'opzione di utilizzo dello spettro target sarebbe disponibile nell'anno […] successivo all'acquisizione della partecipazione della rete e sarebbe soggetta a una serie di condizioni.

70. In terzo luogo, Three si impegna a offrire un'opzione di acquisto di O2 UK al nuovo operatore entrante o ai nuovi operatori entranti («opzione di cessione di O2 UK»). L'opzione di cessione di O2 UK può essere esercitata dal nuovo operatore entrante o dai nuovi operatori entranti entro […] successivi alla cessione della partecipazione della rete ed è soggetta a una serie di condizioni. Qualora il nuovo operatore entrante o i nuovi operatori entranti preferissero piuttosto acquisire una partecipazione in Three, quest'ultima si impegna a discutere una simile richiesta in buona fede.

71. Infine, Three può decidere se fornire la partecipazione nella rete a uno o due nuovi operatori entranti. Qualora i nuovi operatori entranti siano due, la quota di capacità di un nuovo operatore entrante sarebbe pari ad almeno il […]. L'opzione di utilizzo dello spettro target e l'opzione di cessione di O2 UK dovranno essere esercitate dal nuovo operatore entrante con una partecipazione del […]. Three può anche decidere di fornire una partecipazione pari a solo il […], a condizione che la quota di capacità messa a disposizione di Tesco Mobile sia anch'essa pari al […] anziché al […]

iii) *L'impegno di condivisione della rete*

72. La quarta componente è rappresentata dall'impegno di condivisione della rete attraverso il quale Three si impegna, tra l'altro, a: 1) offrire a EE una serie di modifiche degli accordi MBNL, tra cui una risoluzione rapida delle controversie volta ad agevolare gli investimenti di rete unilaterali, nonché a concordare un nuovo piano commerciale con EE sulla base di quello in corso, e a rinunciare a diritti di voto decisivo, a seguito della variazione del controllo in EE, in merito a determinate decisioni; 2) completare la rete Beacon entro un determinato termine, a offrire a Vodafone di rientrare negli accordi di condivisione attiva, fatta eccezione per […] nel caso in cui essi siano terminati dall'entità risultante dalla concentrazione, nonché a offrire a Vodafone il partizionamento della trasmissione del traffico 4G secondo determinate regole; 3) implementare una determinata struttura di rete (una variante del cosiddetto «piano preferito», tramite la quale l'entità risultante dalla concentrazione si impegnerebbe nei confronti della rete Beacon e a utilizzare circa […] siti MBNL aggiuntivi), e 4) migliorare le barriere allo scambio di informazione in relazione a MBNL e Beacon. Il piano commerciale per MBNL e l'accordo di condivisione attiva ai sensi degli accordi Beacon coprirebbero un periodo di tempo fino a […].

iv) *L'impegno per il mercato all'ingrosso*

73. In conformità con l'impegno per il mercato all'ingrosso, in relazione agli operatori virtuali di rete mobile (MVNO - Mobile Virtual Network Operator) che hanno già un accordo MVNO con Three od O2 UK e qualora tali accordi non includano ancora l'accesso a servizi 4G, Three si impegna a offrire i servizi 4G alle stesse tariffe applicate per i servizi 3G (ossia, senza alcun costo aggiuntivo).

74. Per quanto riguarda gli operatori virtuali di rete mobile che non hanno un accordo MVNO con Three o O2 UK, Three si impegna a offrire l'accesso all'ingrosso (ivi inclusi i servizi 4G) a tali nuovi operatori virtuali di rete mobile. I termini e le condizioni saranno raffrontati con la media di quelli offerti da Three e O2 UK alla data della conclusione, tenendo conto delle dimensioni e del tipo di operatori virtuali di rete mobile, del tipo di prodotti e servizi, dei volumi, dei prezzi, del modello commerciale/operativo e di altre condizioni commerciali pertinenti. Questo impegno perdurerà per 10 anni dopo la conclusione o fino a un'eventuale data antecedente a tale termine alla quale H3GI cessi di offrire tale tecnologia ai propri clienti finali.

c. **Valutazione della seconda serie di impegni**

75. Nonostante vi sia un certo interesse per l'impegno a favore di un nuovo operatore entrante e l'impegno Tesco Mobile, l'indagine di mercato ha dato esito negativo su tutti gli elementi della seconda serie di impegni. Sulla base dei risultati dell'indagine di mercato, la Commissione ha ritenuto che la seconda serie di impegni non abbia affrontato le preoccupazioni individuate in termini di concorrenza.

76. Per quanto riguarda l'impegno Tesco Mobile, la Commissione ha ritenuto incerto il concretizzarsi della cessione della quota del 50 % di O2 in Tesco Mobile. L'accordo di accesso all'ingrosso basato sulla capacità non è stato oggetto di un fermo impegno, bensì di una semplice offerta e la Commissione ha ritenuto incerto il che fatto che Tesco Mobile possa effettivamente ottenere l'accesso all'ingrosso nell'ambito di tale accordo di accesso all'ingrosso basato sulla capacità. Anche qualora ciò si concretizzasse, la Commissione ha ritenuto che i termini dell'accordo descritti nella seconda serie di impegni fossero poco chiari in relazione a una serie di elementi. Inoltre, la capacità del […] offerta sulla rete di O2 è stata considerata insufficiente per permettere a Tesco Mobile di competere nel breve, medio e lungo termine. Infine, la Commissione non concorda in merito all'argomentazione della parte notificante secondo la quale l'impegno Tesco Mobile (anche se assunto insieme all'impegno a favore di un nuovo operatore entrante) ridurrebbe gli aumenti dei prezzi previsti (o li eliminerebbe del tutto).

77. Allo stesso modo, la Commissione ha ritenuto che l'impegno a favore di un nuovo operatore entrante fosse insufficiente (anche se assunto insieme all'impegno Tesco Mobile) per risolvere le preoccupazioni in termini di concorrenza identificate in relazione al mercato al dettaglio. In particolare, un nuovo operatore entrante dipenderebbe commercialmente e tecnicamente dal suo operatore di rete mobile ospitante. In una simile situazione si troverebbe ad avere una struttura di costi che non gli consentirebbe di esercitare un vincolo concorrenziale su altri partecipanti al mercato, e in particolare sugli operatori di reti mobili, e sarebbe in grado di differenziare la propria offerta, anche in termini di qualità, soltanto in una misura molto limitata. Anche il potenziale di crescita di un nuovo operatore entrante è risultato discutibile. Inoltre, un certo numero di elementi dell'impegno a favore di un nuovo operatore entrante, ivi incluse condizioni commerciali chiave come i costi annuali a carico del nuovo operatore entrante, non sarebbe risultato sufficientemente chiaro. Infine, oltre all'opzione di utilizzo dello spettro target e all'opzione di cessione di O2 UK, anche una serie di altri elementi offerti al nuovo operatore entrante o ai nuovi operatori entranti risultavano avere natura opzionale e alla luce dell'incertezza della loro attuazione non hanno potuto quindi essere presi in considerazione per la valutazione dell'adeguatezza della seconda serie di impegni.

78. L'impegno di condivisione della rete è andato ad aggiungersi alle numerose incongruenze e incertezze relative alla condivisione di rete, anziché eliminare le incertezze rilevate. L'impegno di condivisione della rete è risultato essere internamente incoerente con i piani stabiliti della parte notificante in quanto comporterebbe l'impegno di implementare una rete a livello nazionale basata principalmente sulla rete Beacon, mentre allo stesso tempo, si proponeva di cedere la partecipazione nella rete Beacon […] dopo la concentrazione. Inoltre, l'impegno di condivisione della rete non ha affrontato l'incertezza in relazione alla situazione di condivisione della rete post-concentrazione in quanto non vi era alcuna garanzia (ed era persino improbabile) che EE o Vodafone avrebbero accettato le offerte che la parte notificante si impegnava a presentare ai sensi di tale impegno.

79. Le modifiche proposte agli accordi MBNL sono risultate insufficienti per scongiurare un danno alla competitività di BT/EE a seguito della concentrazione. La metà dei sei chiarimenti o delle sei modifiche proposti ha semplicemente ribadito gli obblighi contrattuali esistenti. L'eliminazione del voto decisivo del direttore generale e l'aggiunta di un meccanismo di risoluzione rapida delle controversie non sono in grado di rispondere alle preoccupazioni relative alla concorrenza. L'affermazione secondo la quale nessuna delle parti degli accordi MBNL deve avere la capacità di ritardare o impedire implementazioni unilaterali dell'altra parte con qualsiasi mezzo è troppo non debitamente avvalorata e incerta nella sua attuazione. Il meccanismo di risoluzione rapida delle controversie non aiuterà a preservare l'attuale capacità di BT/EE di effettuare investimenti unilaterali. Anche la vaga descrizione del piano commerciale presentato da Three, che reitera in gran parte gli obblighi in essere della stessa Three, risulta insufficiente per rispondere alle preoccupazioni sollevate dall'operazione.

80. L'impegno di condivisione della rete relativo agli accordi Beacon è risultato essere insufficiente per escludere il fatto che l'operazione comprometterebbe la competitività di Vodafone. Sebbene la parte notificante abbia proposto di continuare la condivisione attiva senza […] dopo la cessazione unilaterale della partecipazione attiva, non pare probabile che questo sia accettabile per Vodafone. Le osservazioni presentate da Vodafone e O2 a Ofcom nel 2012, al momento dell'istituzione di Beacon, mostrano che […] era parte integrante degli accordi Beacon, senza la quale le parti non avrebbero iniziato una condivisione attiva. Pertanto, la Commissione ha concluso che Vodafone probabilmente non accetterà l'offerta e il danno arrecato alla competitività di Vodafone a seguito della cessazione della condivisione attiva non sarebbe quindi risolto dagli impegni.

81. In relazione ai minori investimenti a livello di settore, la situazione della condivisione della rete auspicata nel quadro degli impegni si tradurrebbe in una rete indipendente di BT/EE e in due reti attivamente condivise di Vodafone e dell'entità risultante dalla concentrazione, di cui una disporrebbe di una migliore capacità 4G. Questo porterebbe probabilmente a un minor numero di investimenti a livello di settore da parte di tutti i rimanenti operatori di reti mobili.

82. L'impegno per il mercato all'ingrosso per quanto riguarda gli esistenti operatori virtuali di rete mobile è risultato essere una semplice offerta i cui termini e, quindi, la cui attrattiva per gli esistenti operatori virtuali di rete mobile sono parsi essere, nella migliore delle ipotesi, incerti. L'accesso alle funzionalità 4G verrebbe concesso ai prezzi in essere per il 3G per l'intera durata del termine di 10 anni. Alla luce della riduzione dei costi per i dati che gli operatori di reti mobili potrebbero trasferire a valle, gli operatori virtuali di rete mobile non sarebbero in grado di competere con gli operatori di reti mobili nel medio-lungo termine. Infine, l'impegno non ha incluso le tecnologie future, come il 5G. In relazione ai nuovi operatori virtuali di rete mobile anche l'impegno per il mercato all'ingrosso è risultato essere una semplice offerta. I prezzi all'ingrosso verrebbero confrontati con i termini esistenti ed è quindi probabile che anch'essi risulterebbero essere non concorrenziali nel medio-lungo termine. Inoltre, il processo di analisi comparativa non è parso chiaro. Infine, anche questo impegno non ha incluso le tecnologie future, come il 5G.

d. **Descrizione della terza serie di impegni**

83. La terza serie di impegni comprende quattro componenti contenute anche nella seconda serie di impegni, in forma modificata. L'impegno in relazione alla certezza dei piani di rete, che era parte dell'impegno di condivisione della rete nell'ambito della seconda serie di impegni è stato espresso come impegno autonomo. Inoltre, la parte notificante si impegna a offrire un accordo di accesso all'ingrosso basato sulla capacità a Virgin Media («impegno Virgin Media»).

84. La parte notificante ha modificato la definizione di capacità (in modo da coprire la capacità delle reti di entrambi, Three e O2) e la rete sulla quale tale capacità verrà fornita a Tesco Mobile, al nuovo operatore entrante o ai nuovi operatori entranti e a Virgin Media (rete O2).

i) *L'impegno Tesco Mobile*

85. A parte la definizione modificata di capacità, non sono state apportate modifiche sostanziali all'impegno Tesco Mobile.

ii) *L'impegno a favore di un nuovo operatore entrante*

86. Le modifiche più importanti all'impegno a favore di un nuovo operatore entrante sono elencate nei paragrafi che seguono.

87. In primo luogo, la parte notificante ha specificato la quota di capacità minima, espressa in Gbps, per gli anni da uno a cinque. L'arco di tempo per il quale un nuovo operatore entrante si dovrebbe impegnare a utilizzare una quota di capacità minima dopo l'anno […] è stata estesa di […] anni e si applica ora fino all'anno […].

88. In secondo luogo, le spese correnti a carico di un nuovo operatore entrante sono state modificate come segue. Un nuovo operatore entrante dovrebbe pagare spese basate sui costi misurate in modo proporzionale alla quota di capacità scelta. La base di costo deve essere concordata tra la parte notificante e un nuovo operatore entrante e dovrebbe includere un ritorno sul capitale basato sui costi.

89. In terzo luogo, nell'anno […] un nuovo operatore entrante può offrire accesso all'ingrosso agli operatori virtuali di rete mobile fino a un massimo del […] della propria quota di capacità scelta.

90. In quarto luogo, il trasferimento della partecipazione nella rete non è più soggetto ad un diritto di prelazione dalla parte notificante.

91. In quinto luogo, gli investimenti unilaterali richiesti da un nuovo operatore entrante avrebbero lo stesso grado di priorità degli investimenti della parte notificante.

92. In sesto luogo, l'impegno a favore di un nuovo operatore entrante prevede ora la possibilità che un nuovo operatore entrante possa rinunciare ad alcune caratteristiche e investimenti. Tale rinuncia, non sarebbe, tuttavia, possibile per le caratteristiche o i servizi che portano a un miglioramento della copertura, della capacità, della velocità o del costo della rete.

93. In settimo luogo, qualsiasi controversia tra un nuovo operatore entrante e la parte notificante in relazione a investimenti unilaterali che non possa essere risolta di comune accordo sarebbe oggetto di una procedura di risoluzione rapida delle controversie.

94. In ottavo luogo, l'opzione di cessione di O2 UK viene modificata in modo tale da fare sì che il trasferimento di O2 non entri in vigore prima del completamento dell'implementazione dei cosiddetti «siti di rete singola Beacon» richiesta da […] in conformità con gli accordi Beacon.

95. Infine, l'impegno a favore di un nuovo operatore entrante è ora un impegno iniziale.

iii) *L'impegno Virgin Media*

96. In conformità con l'impegno Virgin Media, la parte notificante si impegna a offrire i Virgin Media di stipulare un accordo di accesso all'ingrosso basato sulla capacità sulla scorta di un accordo che nella terza serie di impegni viene definito come l'accordo all'ingrosso in forma breve Virgin Mobile.

97. La parte notificante metterebbe a disposizione di Virgin Media, per un periodo di […] anni, una quota di capacità pari a circa il […] della capacità della rete combinata di Three e O2.

98. In considerazione della capacità, Virgin Media pagherebbe alla parte notificante i canoni specificati nell'accordo all'ingrosso in forma breve Virgin Mobile, che, in linea di principio, prevede un prezzo fisso per Gbps per la quota di capacità scelta dalla stessa fino alla fine del […] e un importo calcolato secondo la metodologia dei costi e dei prezzi di cui all'Appendice 3 di tale accordo dal […] fino alla fine del termine dell'accordo. L'impegno finanziario minimo da parte di Virgin Media sarebbe pari a […] dalla data di inizio del servizio fino alla fine dell'anno […].

99. Qualora il nuovo operatore entrante dovesse esercitare l'opzione di cessione di O2 UK, H3GI offrirebbe a Virgin Mobile un accordo di capacità equivalente.

100. Infine, la parte notificante si impegna a presentare l'offerta a Virgin Mobile entro […] giorni dalla data di adozione di una decisione di autorizzazione soggetta a condizioni da parte della Commissione. L'offerta resterebbe valida per un periodo di […] mesi dalla data di ricezione da parte di Virgin Media.

iv) *L'impegno in relazione alla certezza dei piani di rete*

101. In conformità con l'impegno in relazione alla certezza dei piani di rete, la parte notificante si impegna, fatti salvi gli impegno di condivisione della rete, a utilizzare tutti i siti Beacon per la copertura di base e la rete di capacità della rete consolidata, nonché a utilizzare almeno […] siti MBNL.

102. Inoltre, essa si impegna a implementare […] MHz di spettro in direzione discendente nella rete di O2 entro il […], a continuare a irradiare almeno il […] dai siti Beacon e a consentire ai clienti di Three di utilizzare il roaming sulla rete Beacon solo nella misura consentita ai sensi degli attuali accordi Beacon.

103. La parte notificante ha incluso anche un impegno a raggiungere almeno il 96 % di copertura della popolazione con 4G entro il 31 dicembre 2017 e ad adempiere ai suoi impegni di copertura della popolazione con 4G nell'ambito della licenza 4G entro il 31 dicembre 2018; la parte notificante si è inoltre impegnata a rendere disponibile al nuovo operatore entrante qualsiasi spettro distribuito sulla rete di O2 e su qualsiasi rete di accesso radio di proprietà della parte notificante e messa a disposizione dei clienti della parte notificante sulla rete di O2.

v) *L'impegno di condivisione della rete*

104. In conformità con gli impegni di condivisione della rete in relazione a BT/EE, la parte notificante si impegna a offrire a BT/EE un accordo di modifica degli accordi MBNL sostanzialmente alle stesse condizioni di un progetto di accordo allegato agli impegni. Inoltre, la parte notificante si impegna unilateralmente ad attuare determinati elementi del progetto di accordo nel caso in cui BT/EE non accetti l'offerta.

105. Il progetto di accordo prevede disposizioni concernenti attività di integrazione della rete dell'entità risultante dalla concentrazione, barriere allo scambio di informazioni, un impegno a favore di un numero minimo di siti, siti sui quali Three non può distribuire non più di […] MHz di spettro, siti sui quali Three distribuisce […] di spettro, costi di integrazione, un indennizzo per i danni causati dalle attività di integrazione, implementazioni unilaterali, meccanismi di risoluzione rapida delle controversie, il piano commerciale, la cessione e la rinuncia ai diritti acquisiti da Three a seguito dell'acquisizione di EE da parte di BT.

106. Come impegno unilaterale nel caso in cui BT/EE non accetti tale offerta, la parte notificante si impegna a rinunciare a tutti i diritti derivanti dagli accordi MBNL di opporsi a implementazioni unilaterali di BT/EE su siti che non trasportano alcun traffico per conto di Three, a rinunciare a qualsiasi diritto nell'ambito degli accordi MBNL a sollevare questioni nell'ambito del comitato tecnico che abbiano natura non tecnica o non operativa, ad attuare il meccanismo di risoluzione rapida delle dispute di cui all'Allegato 1 all'accordo proposto per tutte le questioni che hanno natura tecnica od operativa che si traducono in una disputa con BT/EE, ad approvare un piano commerciale di 10 anni in conformità con quello contenuto nell'Appendice 2 all'accordo proposto, nonché a rinunciare ai diritti acquisiti dalla stessa a seguito della variazione del controllo in BT/EE in conformità con le disposizioni in materia di governance degli accordi MBNL.

vi) *L'impegno per il mercato all'ingrosso*

107. L'impegno per il mercato all'ingrosso è stato sostanzialmente modificato in modo da includere anche i servizi 5G.

e. **Valutazione della terza serie di impegni**

108. Nonostante i miglioramenti apportati rispetto alla seconda serie di impegni, la Commissione ritiene che la terza serie di impegni non sciolga le preoccupazioni in materia di concorrenza.

109. Sebbene sia stata definita una lista delle condizioni tra Tesco e la parte notificante, l'impegno Tesco Mobile, anche se considerato insieme all'impegno a favore di un nuovo operatore entrante e all'impegno Virgin Mobile, risulta essere inadeguato per sciogliere le preoccupazioni in materia di concorrenza sul mercato al dettaglio. In particolare, la lista delle condizioni non costituisce parte della terza serie di impegni e non può quindi essere presa in considerazione come punto di riferimento per valutare l'adeguatezza di questo impegno. Di conseguenza, il concretizzarsi della cessione della quota del 50 % di O2 in Tesco Mobile resta incerto. Allo stesso modo, l'accordo di accesso all'ingrosso basato sulla capacità rimane una semplice offerta e le condizioni dell'accordo sancite nella terza serie di impegni rimangono poco chiare in relazione a diversi elementi. Inoltre, nonostante il fatto che la quota di capacità venga ora calcolata sulla base della capacità anche della rete di Three, la capacità del […] offerta al potenziale di Tesco per far crescere la propria quota di abbonati rimarrebbe limitata. Infine, la Commissione continua a non concordare in merito all'argomentazione della parte notificante secondo la quale l'impegno di Tesco Mobile (anche se assunto insieme all'impegno a favore di un nuovo operatore entrante) ridurrebbe gli aumenti dei prezzi previsti (o li eliminerebbe del tutto).

110. Allo stesso modo, sebbene sia stata concordata una lista delle condizioni tra Sky e la parte notificante, la Commissione ritiene che l'impegno a favore di un nuovo operatore entrante continui a essere insufficiente (anche se assunto insieme agli altri elementi della terza serie di impegni) per sciogliere le preoccupazioni in materia di concorrenza individuate a livello di vendita al dettaglio e all'ingrosso. In particolare, la lista delle condizioni non costituisce parte della

terza serie di impegni e non può quindi essere presa in considerazione come punto di riferimento per valutare l'adeguatezza di questo impegno. Un nuovo operatore entrante continuerebbe a dipendere commercialmente e tecnicamente dal suo operatore di rete mobile ospitante, con una struttura di costi che non gli consentirebbe di esercitare un vincolo concorrenziale su altri partecipanti al mercato, e in particolare sugli operatori di reti mobili, e con una capacità molto limitata di differenziare la propria offerta, anche in termini di qualità. Anche il potenziale di crescita di un nuovo operatore entrante continuerebbe a essere più limitato rispetto a quanto previsto dalla parte notificante. Inoltre, una serie di elementi dell'impegno a favore di un nuovo operatore entrante, compresa la sua struttura dei costi, continua a essere poco chiara. Infine, oltre all'opzione di utilizzo dello spettro target e all'opzione di cessione di O2 UK, anche una serie di altri elementi offerti al nuovo operatore entrante o ai nuovi operatori entranti risultava avere natura opzionale e alla luce dell'incertezza della loro attuazione non ha potuto quindi essere presa in considerazione per la valutazione dell'adeguatezza della seconda serie di impegni.

111. I termini dell'impegno Virgin Media sono, in una certa misura, poco chiari. Inoltre, questo impegno costituisce solo un'offerta a stipulare un accordo di accesso all'ingrosso basato sulla capacità, la cui attuazione risulta incerta. Anche nel caso in cui Virgin Media dovesse accettare l'offerta, si presenterebbero preoccupazioni simili a quelle descritte per l'impegno Tesco mobile in relazione alla quantità di capacità messa a disposizione di Virgin Media.

112. Gli impegni relativi alla certezza dei piani di rete non sono sufficienti a sciogliere le notevoli incertezze relative alla situazione futura di condivisione della rete a seguito dell'operazione. Dato che le modifiche supplementari rispetto alla seconda serie di impegni riguardano il nuovo operatore entrante piuttosto che mirare a migliorare la certezza per BT/EE o Vodafone, la valutazione è materialmente la stessa resa per la seconda serie di impegni.

113. L'accordo proposto con BT/EE non scioglie le preoccupazioni relative alla competitività di BT/EE. In particolare, la capacità di Three di impedire o ritardare le implementazioni unilaterali non risulta essere significativamente diminuita, dato che la «pre-approvazione» di alcune implementazioni è condizionata al rispetto dei criteri che hanno permesso a Three di bloccare o impedire tali implementazioni unilaterali, in primo luogo. Per questo motivo, pare altresì improbabile che BT/EE accetterà tale offerta. L'impegno unilaterale relativo a BT/EE è materialmente lo stesso di quello dell'offerta verso la quale la parte notificante si era impegnata in conformità con la seconda serie di impegni e, come discusso a tale proposito, risulta essere anch'esso insufficiente per rimediare al danno probabile.

114. Per quanto riguarda gli impegni nei confronti di Vodafone, la terza serie di impegni è sostanzialmente analoga alla seconda serie di impegni e, di conseguenza, nemmeno questi impegni sciolgono le preoccupazioni in materia di concorrenza. Lo stesso vale per le preoccupazioni relative all'incertezza dei piani di consolidamento dell'entità risultante dalla concentrazione. Le modifiche alla terza serie di impegni sono rivolte al nuovo operatore entrante piuttosto che a BT/EE o Vodafone.

115. Sebbene l'impegno per il mercato all'ingrosso sia stato modificato in modo da includere i servizi 5G, continua a presentare le carenze individuate in relazione alla seconda serie di impegni, in particolare in relazione alla definizione dei prezzi prevista per l'accesso all'ingrosso. Di conseguenza, l'impegno per il mercato all'ingrosso risulta essere insufficiente per sciogliere le preoccupazioni in materia di concorrenza sul mercato all'ingrosso.

IX. **CONCLUSIONI E PROPOSTA**

116. In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che l'operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o una parte sostanziale della stessa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Questo è dovuto al fatto che l'operazione darebbe luogo a effetti anticoncorrenziali non coordinati orizzontali nel mercato al dettaglio per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio nel Regno Unito, dato che comporta l'eliminazione di importanti vincoli concorrenziali che le parti attualmente esercitano reciprocamente l'una nei confronti dell'altra e nei confronti degli altri concorrenti, nonché in considerazione del fatto che l'operazione rischia di ridurre la pressione concorrenziale esercitata da uno o da entrambi gli altri operatori di reti mobili che sono partner delle parti in accordi di condivisione delle reti e di portare a minori investimenti a livello di settore a favore delle infrastrutture di rete. Inoltre, l'operazione darebbe luogo a effetti anticoncorrenziali non coordinati nei servizi all'ingrosso di accesso e raccolta delle chiamate nell'ambito delle reti pubbliche di telefonia mobile nel Regno Unito riducendo il numero dei fornitori di accesso all'ingrosso.

117. La terza serie di impegni non elimina completamente le preoccupazioni in materia di concorrenza individuate nel mercato dei servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio e nel mercato all'ingrosso di servizi di accesso e raccolta delle chiamate nell'ambito di reti pubbliche di telefonia mobile nel Regno Unito e non risulta essere esaustiva ed efficace sotto tutti i punti di vista.

118. Di conseguenza, si dichiara l'operazione incompatibile con il mercato interno e l'accordo SEE ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

Sintesi dell'Allegato B

1. Nell'allegato B la Commissione valuta l'affermazione della parte notificante secondo la quale elementi di prova risultanti da recenti concentrazioni nel settore delle telecomunicazioni mobili dimostrano che tali operazioni portano a una maggiore concorrenza. A sostegno di questo punto di vista, la parte notificante ha presentato un documento sugli effetti sulla concorrenza e il benessere dei consumatori dell'acquisizione di Orange Austria («Orange») da parte di Hutchison 3G Austria («H3G») che ha avuto luogo in Austria alla fine del 2012. Secondo la parte notificante, lo studio mostra che la concentrazione che ha avuto luogo in Austria ha portato a una diminuzione dei prezzi, a un aumento degli investimenti e a un complessivo effetto positivo sul benessere dei consumatori. La parte notificante ha inoltre presentato osservazioni in merito ad altri studi recenti che, a giudizio della parte notificante, sostengono la sua affermazione.

2. Nella sua valutazione, la Commissione osserva innanzitutto che gli studi ex post sulle concentrazioni nel settore delle telecomunicazioni mobili in altri mercati possono contribuire alla comprensione degli effetti generali della concentrazione del mercato nel settore delle telecomunicazioni mobili. Tuttavia, la Commissione non ritiene che i risultati di tali studi possano sostituire la valutazione specifica dell'operazione. Di conseguenza, la Commissione può solo dare valore probatorio limitato alle esperienze raccolte studiando le concentrazioni nei mercati collegati. In questo caso, come in altri casi, la Commissione basa il suo riesame dell'operazione principalmente sulla sua valutazione degli elementi di prova e delle circostanze relative al caso di specie.

3. In secondo luogo, la Commissione ritiene che lo studio presentato dalla parte notificante presenti delle carenze in termini di metodologia e di interpretazione dei risultati. In particolare, i) la Commissione non concorda con la metodologia del «prima e dopo» della parte notificante, e ritiene che, nel contesto dei mercati delle telecomunicazioni mobili, la metodologia della «differenza nelle differenze» (difference-in-difference) sia più appropriata per valutare la relazione causale delle concentrazioni sugli esiti di mercato; ii) la Commissione non concorda con la misura del prezzo unitario della parte notificante, che confonde gli andamenti dei prezzi con l'evoluzione della domanda e dei consumi, e ritiene quindi che sia più affidabile un approccio del tipo «paniere», nell'ambito del quale i consumi sono mantenuti fissi; e iii) la Commissione non concorda con il parere della parte notificante secondo cui la concentrazione ha portato a un aumento degli investimenti, della qualità e del benessere dei consumatori, dato che la parte notificante non ha fornito prove sufficienti per stabilire che tali aumenti siano dovuti alla concentrazione.

4. In terzo luogo, la Commissione ha riesaminato studi recenti che analizzano gli effetti del consolidamento sui risultati di mercato nei settori delle telecomunicazioni mobili. La Commissione ritiene che, sebbene questi studi contribuiscano a favorire la comprensione degli effetti della concentrazione del mercato nel settore delle telecomunicazioni mobili, a causa delle sfide metodologiche legate alle complesse caratteristiche del settore e alle limitazioni dei dati, tali studi ex post dovrebbero essere interpretati con cautela soprattutto nella valutazione di futuri casi di concentrazione. La Commissione rileva inoltre che gli studi più attendibili indicano che da «quattro a tre» concentrazioni tendono a comportare aumenti dei prezzi e, in relazione agli investimenti, gli elementi di prova disponibili sono insufficienti per trarre delle conclusioni affidabili (anche se, gli studi concettualmente più affidabili a tale proposito indicano che le concentrazioni tendono a non avere alcun effetto sugli investimenti a livello di settore).

5. In ogni caso, la Commissione non ritiene che i risultati di tali studi possano sostituire la valutazione specifica dell'operazione.

Sintesi dell'Allegato C

1. Nell'Allegato C, la Commissione effettua la valutazione delle affermazioni della parte notificante secondo le quali [è probabile] che la [futura competitività relativa] di Three e O2 [diminuisca].

2. In via preliminare la Commissione osserva che la qualità della rete è un concetto vasto che è determinato da diversi fattori, tra cui la velocità. La velocità media sperimentata dai clienti in aree a traffico elevato e nelle ore di punta è determinata in larga misura dalla capacità disponibile e dal traffico di dati mobili richiesto. Sebbene la velocità media sia un importante fattore della qualità della rete, ve ne sono molti altri.

a. **Three**

3. In relazione a Three, la Commissione constata che oggi, nonostante le sue basse quote di spettro in relazione al traffico trasportato rispetto ad altri operatori di reti mobili, la rete di Three non è [limitata in termini di capacità] e offre una qualità molto buona di servizio, come confermato da numerose indagini svolte sui consumatori. Ciò si riflette nel continuo aumento della quota di mercato di Three negli ultimi anni.

4. [La Commissione ritiene che le prove di Three non siano convincenti.]

5. [La Commissione ritiene che le prove di Three non siano convincenti.]

6. [La valutazione della Commissione differisce dalla valutazione di Three in relazione ai suoi vincoli di capacità.]

7. [La valutazione della Commissione sui futuri sviluppi differisce dalla valutazione di Three.]

8. [La Commissione conclude che la capacità di Three di competere non peggiorerà.]

b. **O2**

9. Per quanto riguarda O2, la Commissione ritiene che la rete di O2 (e in particolare il suo livello 4G) [sia in grado di offrire un servizio di buona qualità]. La rete di O2 offre anche una qualità molto buona di servizio ai propri clienti, come confermato dall'elevato grado di soddisfazione dei clienti e dai recenti aumenti delle quote di mercato di O2.

10. La Commissione ritiene che […] O2 [sia in grado di offrire un servizio di buona qualità sulla sua rete].

11. [La Commissione ritiene che le prove di O2 a dimostrazione del contrario non siano convincenti.]

12. [La Commissione ritiene che le prove di O2 non siano convincenti.]

13. [La valutazione della Commissione sui futuri sviluppi differisce dalla valutazione di O2.]

14. [La Commissione conclude che la capacità di O2 di competere non dovrebbe peggiorare.]

[…]